

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO CATANIA

ORDINANZA N. 50/96

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Catania:

- VISTA: la propria Ordinanza n. 75/94 in data 22.11.1994 disciplinante l'attività di discarica di rottami metallici d'importazione extracomunitaria nel Porto di Catania;
- VISTO: il fonogramma n. 407/31 CEI/1769 del Ministero della Sanità;
- VISTO: il Decreto legislativo 17.03.1995 n. 230 che attua le direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti;
- RITENUTO necessario, nelle more dell'emanazione di specifico Decreto del Ministero della Sanità inteso a disciplinare l'attività di cui alle premesse, adottare nuove procedure operative relative alla discarica di rottami metallici di importazione extracomunitaria nel Porto di Catania;
- VISTO: il Decreto Legge 22.07.1991 "Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa dei carichi solidi";
- VISTI: gli artt. 17, 30, 62, ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

ART. 1

Le navi che trasportano rottami metallici di importazione extracomunitaria destinati al riciclaggio dirette al Porto di Catania o destinate comunque alla fonda nelle acque di giurisdizione di questo Circondario Marittimo debbono far pervenire alla Capitaneria di Porto di Catania direttamente o tramite il raccomandatario marittimo, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo nelle predette acque, le seguenti informazioni:

- Nome, nominativo Internazionale e nazionalità della nave;
- lunghezza, stazza lorda e netta, portata, immersione a prua e a poppa;
- porto di caricazione, tipo, qualità e quantità del carico;
- data e ora di previsto arrivo;
- estremi (data e luogo del rilascio ed Ente/Autorità originatore) della certificazione di origine attestante che il carico trasportato non abbia livelli di esposizione alle radiazioni superiori al normale.

* In assenza di detti requisiti le unità non potranno fare ingresso nelle acque di questo Circondario Marittimo.

* comma abrogato con Ordinanza n° 53/96

ART. 2

All'arrivo al posto di ormeggio assegnato in banchina, prima dell'inizio delle operazioni di discarica, le navi di cui sopra saranno sottoposte ad accertamenti radiometrici di massa, a cura e spese del destinatario del carico, da parte del personale qualificato di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo n. 230 di cui alle premesse, con l'impiego di apparecchiature e procedure che consentano di misurare l'esposizione in qualsiasi punto del carico complessivo.

ART. 3

Dopo tale accertamento iniziale con esito favorevole, la nave potrà dare inizio alle operazioni di discarica, nel corso delle quali è fatto obbligo al destinatario della merce di effettuare per ogni singolo carico formatosi per l'ulteriore trasporto (container, vagone ferroviario, automotrice, rimorchio) le misurazioni di radioattività finalizzate alla produzione di idonea certificazione dalla quale risulti che le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi, a distanza non superiore a cm. 20 dagli stessi, non forniscano valori superiori alla fluttuazione media del fondo ambientale di radiazioni.

Dette misurazioni saranno effettuate da personale qualificato, di cui al precedente art. 2, ed i relativi risultati saranno forniti all'Autorità Sanitaria.

Qualora dalle misure di irraggiamento di cui sopra risultassero valori superiori alla fluttuazione media del fondo ambientale locale di radiazioni, le operazioni di discarica dovranno essere immediatamente sospese e, contestualmente, dovrà esserne data informazione all'Autorità Marittima.

In tale ultima evenienza, il carico potrà essere restituito al mittente, secondo le indicazioni degli Organi Sanitari di controllo a cura e spese del destinatario del carico stesso.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

ART. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

ART. 6

la presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna ed in pari data l'ordinanza n. 75/94 in data 22.11.1994 di questa Capitaneria è abrogata.

Catania, 09 LUG. 1996

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Tommaso VAGLIASINDI

